



Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia –

tel. 0883 610227 e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

DISCIPLINARE TECNICO

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione in uso dei fondi rustici ricadenti sul Tratturo Regio nel tratto a partire dal Ponte Romano sull'Ofanto e per finire al Mausoleo Bagnoli con l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e le provviste occorrenti per la coltivazione e conservazione dei fondi rustici, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, dei viali pedonali e della pista ciclabile di collegamento del mausoleo con il ponte, nonché degli interventi descritti nell'art. 3 seguente.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione del Tratturo Regio nel tratto a partire dal Ponte Romano sull'Ofanto e fino al Mausoleo Bagnoli avrà la durata fissata dalla convenzione a cui il presente disciplinare è allegato e costituisce parte integrante.

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere e le attività che formano oggetto del presente disciplinare sono quelle descritte nel progetto di gestione presentato in sede di offerta e che possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dall'U.T.C. all'atto esecutivo e sono relative a ciascuno dei lotti affidati in concessione:

LOTTO 1 (estensione ha 3.00.00 circa)

- 1) Manutenzione delle aiuole lungo la pista ciclabile e il sentiero pedonale;
- 2) Manutenzione di alberi, siepi e arbusti;
- 3) Manutenzione e pulizia della pista ciclabile e del sentiero pedonale;
- 4) Coltivazione del fondo rustico;

LOTTO 2 (estensione ha 3.00.00 circa)

- 1) Manutenzione delle aiuole lungo la pista ciclabile e il sentiero pedonale;
- 2) Manutenzione di alberi, siepi e arbusti;
- 3) Manutenzione e pulizia della pista ciclabile e del sentiero pedonale;
- 4) Coltivazione del fondo rustico;

oltre alle controprestazioni in servizi, offerte al comune concedente e indicate estesamente nel progetto di gestione.

Art. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente disciplinare, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o in parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico del Concessionario stesso.

Il Concessionario dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 C.C.

Esso ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 5 - AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo annuale dell'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Tratturo Regio - Mausoleo Bagnoli", ammonta a:

LOTTO 1 Euro 23.390,00, IVA esclusa;

LOTTO 2 Euro 23.390,00, IVA esclusa;

I lavori saranno eseguiti secondo quanto prescritto dal presente disciplinare con l'applicazione dei prezzi i quali tengono conto di tutti gli oneri a carico del Concessionario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Art. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Il Concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni normative concernenti le opere pubbliche per tutto quanto non specificato nel presente disciplinare.

Ricade inoltre esclusivamente sul Concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Lavori Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della concessione.

In particolare il Concessionario deve assicurare che il servizio affidato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati dal presente disciplinare, il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà del Concessionario presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato subappaltare/subconcedere a terzi le opere contrattuali o parte di esse, pena la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario e il risarcimento al Comune di ogni danno e spesa.

Qualora, però, per l'esecuzione delle opere, il Concessionario ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, subappaltare/subconcedere ad imprese specializzate o a cottimisti l'esecuzione di parte delle opere, dovrà comunicarlo e dovrà ottenere esplicita autorizzazione scritta dal Comune.

In tal caso è fatto obbligo ai soggetti che intendono avvalersi della siffatta possibilità di rispettare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia (art. 105 del D. Lgs.n.50/2016).

In ogni caso il Concessionario rimane, di fronte al Comune, unico responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 8 - MISURE DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Il Concessionario, senza diritto ad alcun compenso, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 9 - ORDINI DI SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti saranno effettuati dall'Ufficio designato dal Comune, dal quale esso dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che verranno emanate.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dal Concessionario, il Comune attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze.

Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei lavori da eseguire.

Il Comune avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno del Concessionario i lavori necessari per il regolare andamento del servizio qualora, lo stesso, diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli, alle disposizioni impartite.

Art. 10 - PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente disciplinare il Concessionario dovrà disporre di tutto il personale necessario.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale dell'Ente appaltante investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- essere fornito, a spese del Concessionario, di abbigliamento civile completo di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro;
- essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe e decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- avere a disposizione idonei locali ad uso spogliatoio e servizi igienici muniti di wc chimico;
- essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette.
- essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

Il Concessionario dovrà altresì fare pervenire al Comune e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio.

Il Concessionario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico del Concessionario anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'Impresa e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 11 - RAPPRESENTANZA TECNICA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà nominare un responsabile tecnico e il responsabile per la sicurezza.

Il responsabile tecnico dovrà:

- fornire al Concessionario indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei lavori di manutenzione previsti nel capitolato;
- predisporre, alle scadenze fissate dal presente disciplinare e, in particolare, indicate dal piano di manutenzione, relative alle opere di manutenzione in genere, una relazione asseverata con scheda riassuntiva degli interventi eseguiti;
- sorvegliare sulle condizioni vegetative dei tappeti erbosi, delle specie erbacee, arbustive ed arboree presenti nelle aree verdi.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Comune, per ogni inadempienza o inefficienza che pregiudichi l'efficienza del servizio, non riparata o rimossa entro il termine che verrà notificato, provvederà all'applicazione di una penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato.

Art. 13 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario è obbligato a stipulare un'adeguata Polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa e, preveda anche garanzia di responsabilità civile verso terzi, persone e cose, nell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo del contratto.

Art. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico del Concessionario gli oneri, obblighi e responsabilità così come previsto dal Capitolato generale d'appalto, nonché tutti gli altri comunque attinenti all'esecuzione dei lavori, all'espletamento del servizio, ed alla gestione di quanto previsto dalla Convenzione e dal Disciplinare tecnico.

In particolare, il Concessionario assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori;
- c) La custodia dei beni concessi così come risulterà dal verbale di consegna, rimanendo esso stesso unico responsabile per danneggiamenti e furti perpetrati sugli immobili di cui al presente e dovuti a mancata vigilanza e custodia;
- d) **La copertura botanico/vegetazionale e colturale dovrà essere approvata dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. Le tipologie di intervento ammissibili sono esclusivamente la coltivazione di piante erbacee (piantumazione di specie orticole e stagionali) e il mantenimento in vita delle**

specie arboree esistenti, colture arboree con ridotti apparati radicali e con altezza della pianta a maturità inferiore ai 3 metri, tali da non alterare lo stato dei luoghi, la percezione visiva e la riconoscibilità della fascia tratturale. Le specie da impiantare dovranno essere prevalentemente di provenienza autoctona.

e) E' fatto divieto di effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti essere superiore a 20 cm., impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici, realizzare depositi di materiale di qualsiasi tipo, inquinare con scarichi ed eseguire discariche di materiali. La lavorazione dei suoli deve essere fatta esclusivamente con manodopera senza l'utilizzo di mezzi meccanici e con una profondità di scavo non superiore ai 30 cm. La Soprintendenza Archeologica, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascerà opportuna autorizzazione in merito.

f) Attivazione di utenze necessarie (fornitura di energia elettrica, acqua, gas e telefono), oltre a quelle eventualmente già esistenti che il Concessionario provvederà a volturare in capo a se stesso, con oneri a proprio carico. Restano a carico del gestore oneri e spese per allacci, canoni, reti di distribuzione. Resta inteso che la Civica Amministrazione verrà manlevata da ogni e qualsiasi onere che possa derivare dall'attivazione delle citate utenze.

g) la responsabilità di eventuali danni a persone e/o a cose causati dai suoi interventi;

h) la responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici;

i) l'obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature ed i luoghi in perfetto stato di conservazione ed efficienza;

l) l'obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte di tecnici, funzionari ed appositi incaricati dell'Amministrazione Comunale;

m) l'obbligo di stipulare con una o più Società assicuratrici un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile, comunque derivante all'affidatario per l'esercizio della gestione, negli spazi oggetto della Convenzione nonché polizza di incendio.

Art. 15 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di sottoscrivere la convenzione per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare e prima della consegna dell'immobile, il Concessionario dovrà eseguire un sopralluogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire.

Di questi accertamenti il Concessionario è tenuto a dare esplicita dichiarazione scritta.

Art. 16 - CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI

Tutte le piante esistenti dovranno essere conservate ed eventualmente protette da ogni danneggiamento. Il Concessionario è responsabile della buona esecuzione dei lavori di coltivazione e manutenzione previsti dal presente disciplinare. Alla scadenza dell'appalto, tutte le alberature e le colture dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione.

Art. 17 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Il Comune fornirà gratuitamente al Concessionario, l'acqua per l'irrigazione delle piante e delle aiuole emungendola dal pozzo ivi presente attraverso la pompa sommersa fornita anch'essa dal Comune concedente.

Le spese per l'approvvigionamento dell'acqua per uso irriguo, di ogni genere, anche manutentive, di messa in funzione e di riparazione della pompa dell'impianto, e comunque connesse alla utilizzazione dell'acqua prelevabile dal pozzo esistente, sono a totale carico del Concessionario.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile attingere acqua dal pozzo disponibile o nei periodi d'emergenza idrica o per rottura/danneggiamento/asportazione dell'impianto di emungimento, il Concessionario si approvvigionerà con propri mezzi e a proprie spese dell'acqua necessaria all'esecuzione e al mantenimento delle opere senza porre alcun onere, anche a titolo di risarcimento, a carico del Comune concedente.

Art. 18 - PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

Nel corso degli interventi di manutenzione, il Concessionario per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione, gli attrezzi e i macchinari inutilizzati.

Non sarà ammesso l'abbandono, anche temporaneo, del materiale di risulta delle lavorazioni, fatto salvo casi eccezionali.

I residui delle lavorazioni, il materiale proveniente dagli sfalci, da potature, da diserbo, le foglie nel periodo autunnale, ecc. dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Art. 19 - LAVORAZIONI PRELIMINARI

Il Concessionario, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere all'eventuale decespugliamento, all'eliminazione delle specie infestanti ritenute a giudizio del Comune non conformi alle esigenze della sistemazione e allo spietramento superficiale.

Art. 20 - LAVORAZIONE DEL SUOLO

Su indicazione del Comune, il Concessionario dovrà procedere alla ripuntatura dell'area delle aiuole in più passate, per una profondità maggiore dello strato di terra di coltivo riportata e alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici secondo la lavorazione indicata.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di quest'operazione il Concessionario dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi,

fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), il Concessionario dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche al Comune.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese del Concessionario.

Art. 21 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Gli arbusti e cespugli, che eventualmente saranno forniti dal Concessionario, a sua esclusiva cura e spese, ad integrazione di quelli esistenti, dovranno essere forniti esclusivamente previo assenso dell'Amministrazione concedente in zolla o in contenitore e saranno messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma, deve essere autorizzata dal Committente che si riserva anche la possibilità di sentire un consulente esterno; dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.

Le piante sempreverdi non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni del Comune, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Le piante dovranno essere scelte, collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e sempre compatibilmente con le esigenze di valorizzazione paesaggistico-ambientale del sito archeologico.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature; in particolare, la parte del tutore fuori terra, deve possedere un'altezza inferiore di 10 - 25 cm. rispetto le ramificazioni più basse della chioma (piante impalcate).

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e non deve essere in contatto diretto con la pianta; se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, questa dovrà essere protetta per impedire danni al fusto.

I tutori inclinati devono essere dotati di strutture ausiliarie che ne garantiscano la posizione; i tutori costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. devono essere muniti di autoregolatori della tensione e il tirante deve essere reso visibile al fine di evitare danni alle persone o animali.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo, in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Le piante devono essere irrigate subito dopo la messa a dimora e fino al collaudo definitivo evitando che la zolla asciughi in superficie; per le sempreverdi, l'irrigazione dovrà avvenire anche nei periodi più siccitosi dell'inverno evitando le giornate di gelo.

Sulle piante non si dovranno effettuare potature se non unicamente quelle di rimonda per l'eliminazione di eventuali seccumi o rotture che dovranno avvenire con un taglio netto e con disinfezione.

Art. 22 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI COLTURE ORTICOLE ED ESSENZE ERBACEE MEDITERRANEE

Il Concessionario potrà utilizzare la porzione di superficie incolta dell'estensione complessiva di circa 3 ettari per la coltivazione di **colture orticole stagionali** che dovranno essere scelte e collocate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e sempre compatibilmente con le esigenze di valorizzazione paesaggistico-ambientale del sito archeologico.

La copertura botanico/vegetazionale e colturale dovrà essere approvata dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. Le tipologie di intervento ammissibili sono esclusivamente la coltivazione di piante erbacee (piantumazione di specie orticole e stagionali) e il mantenimento in vita delle specie arboree esistenti, colture arboree con ridotti apparati radicali e con altezza della pianta a maturità inferiore ai 3 metri, tali da non alterare lo stato dei luoghi, la percezione visiva e la riconoscibilità della fascia tratturale. Le specie da impiantare dovranno essere prevalentemente di provenienza autoctona.

E' prioritaria l'azione tesa al risanamento della vegetazione esistente, con opere, ove necessario, di potatura, spalatura, taglio e falciatura e la messa a dimora, nelle aree demaniali non impegnate dalle strade carrabili o dalla pista pedonale e ciclabile, di colture orticole stagionali, arbustive ed arboree, costituite da **mirto, bosso, lavanda, rosmarino, lecci e roverelle**, e, in generale, da essenze utili a ricreare l'ecosistema storico e tipico, proprio dei luoghi durante la transumanza.

La superficie da destinare alla coltivazione dovrà essere separata dalla zona destinata alle attività ludiche, dalle zone di interesse archeologico (parte terminale verso il ponte romano sull'Ofanto, area attrezzata del Mausoleo Bagnoli), nonché dalle zone di sosta e ristoro poste lungo il percorso pedonale da idonee zone filtro realizzate mediante piantumazione di arbusti, cespugli ecc. secondo quanto previsto dall'art. 22.

La messa a dimora di queste essenze è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante.

La rifinitura della superficie prima dell'impianto deve essere uniforme, regolare, senza avvallamenti, libera da sassi e da residui vegetali difficilmente degradabili.

L'impianto deve essere effettuato nell'epoca più idonea a ciascuna specie escludendo il periodo di gelo.

Se le piante saranno fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.), questi dovranno essere rimossi; se invece saranno fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.

La fornitura del materiale vegetale ed ogni onere connesso con la coltivazione saranno a carico del Concessionario.

Gli utili rivenienti dalle coltivazioni suddette saranno in favore esclusivo del Concessionario.

Art. 23 - MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione delle aree a verde oggetto del presente appalto secondo quanto previsto dalle seguenti indicazioni:

PIANTE

Ai fini degli interventi di manutenzione rientrano in tale categoria, tutte le piante isolate o in filare inserite nel giardino del sito archeologico, nelle aree verdi della zona gioco, nelle aiuole lungo la pista ciclabile e lungo il percorso pedonale.

Per questa categoria dovranno essere eseguite le necessarie pratiche colturali dettate dalle norme di tecnica forestale volte alla miglior coltivazione e conservazione del patrimonio arboreo; in particolare: SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DEPERIENTI O MORTE, con altrettante fornite dal Concessionario; TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI e ANTIPARASSITARI in numero necessario a prevenire e curare i soprassuoli vegetali.

CONCIMAZIONI, 1 all'anno, in primavera;

CONTROLLO DEI TUTORI e conservazione in buona efficienza dei sostegni e/o dei ripari con sostituzione di quelli guasti o danneggiati, forniti dal Comune, fino al raggiungimento di un'adeguata robustezza e stabilità della pianta.

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONCA D'IRRIGAZIONE al colletto;

IRRIGAZIONE nei periodi siccitosi usando mezzi e procedure tali da evitare lo scalzamento delle piante alle radici e/o situazioni anche temporanee di asfissia radicale.

POTATURE ANNUALI d'allevamento e contenimento e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

SARCHIATURA per un raggio di almeno 0.5 – 0.8 m. e comunque per tutta la superficie racchiusa dai cordoli entro la quale le piante sono state inserite. Le sarchiature andranno ripetute in modo da eliminare le erbe infestanti nel periodo da Aprile a Settembre (ogni 3 settimane per almeno 12 volte l'anno).

TAGLIO DELL'ERBA: ogni 40 gg. per un raggio di 0.5 – 0.8 m. per le piante isolate mentre, per le piante in filare, per tutta l'area su cui si trovano le piante anche se non delimitate da cordoli. Normalmente il numero annuale di sfalci non dovrà essere inferiore a 5 nel periodo Aprile – Ottobre.

CONSERVAZIONE IN BUONA EFFICIENZA di:

- recinzioni, profili, cigli erbosi, canalette, scoli delle aiuole

DISERBO DALLE INFESTANTI DEI TAPPETI ERBOSI:

- Sui tappeti erbosi di recente realizzazione e su richiesta del Comune;

DISERBO DELLE MACCHIE ARBUSTIVE:

- le operazioni di diserbo nelle macchie arbustive dovranno essere solamente di tipo manuale tramite la zappettatura.

POTATURA PERIODICA DEGLI ARBUSTI E MACCHIE ARBUSTIVE:

- dovranno effettuarsi potature di risanamento (al bisogno)

- potature di ringiovanimento;

- potature necessarie per garantire la fioritura, secondo le caratteristiche delle specie coltivate.

PULIZIA VIALETTI:

- nel parco giochi e nei giardini, i vialetti, le zone di sosta e di gioco, dovranno essere mantenuti puliti dalle erbe infestanti mediante trattamento con diserbante sistemico ad assorbimento fogliare, privo d'azione residuale.

A trattamento avvenuto bisognerà intervenire con la zappettatura e asportazione della vegetazione disseccata presente nei vialetti, nelle zone di sosta e di gioco.

- Spargimento di ghiaio lungo i viali al fine di ripristinare lo spessore iniziale e mantenere in efficienza la rete di drenaggio dei vialetti almeno 2 volte nel periodo di validità dell'appalto;

SFALCIO DEL TAPPETO ERBOSO:

- il manto erboso dovrà essere mantenuto in buone condizioni e dovrà applicarsi, in condizioni normali, una frequenza di sfalcio di 15 – 20 gg.

- nei periodi siccitosi gli sfalci potranno eseguirsi con un intervallo di 20 – 30 gg.;

- nei medesimi periodi, in occasione del primo taglio primaverile e dell'ultimo taglio autunnale, bisognerà aumentare l'altezza di taglio di almeno 1 – 2 cm.;
 - il numero annuale di sfalci, normalmente, non dovrà essere inferiore a 13.
 - l'altezza del cotico erboso, in ogni caso, non dovrà mai superare l'altezza di 10 cm.
- E' sempre prevista la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta.

Art. 24 - IRRIGAZIONI

Il Concessionario è tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora e le aiuole per tutta la durata dell'appalto.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute, tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale.

L'impianto di irrigazione deve essere mantenuto in perfetta efficienza provvedendo periodicamente alla pulizia dei gocciolatoi, alla riparazione e/o sostituzione di tutte le parti costituenti l'impianto.

Se necessario dovranno essere previsti: lavaggi per disincrostazione e pulizia dell'intera rete.

Art. 25 - CONCIMAZIONI

Le concimazioni devono essere effettuate in numero, in quantità e con le modalità stabilite nel presente disciplinare; il tipo e le quantità da impiegare saranno proposti dal Responsabile Tecnico del Concessionario e approvate dal Comune.

CONCIMAZIONE DEGLI ARBUSTI: la concimazione degli arbusti dovrà essere avvenire con concime chimico ternario in ragione di 50 g/mq, salvo di versa indicazione del Comune.

L'esecuzione della concimazione dovrà avvenire con spargimento del fertilizzante nell'area d'insidenza della chioma e, qualora sia distribuito su terreno nudo, dovrà essere leggermente interrato con zappettatura.

La concimazione dovrà avvenire nel periodo primaverile e autunnale salvo diversa indicazione da parte del Comune.

Potrà eseguirsi anche la fertirrigazione in sostituzione della concimazione tradizionale .

Art. 26 - CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE

È compito del Responsabile Tecnico del Concessionario controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici affidate al fine di intervenire, anche preventivamente, evitando manifestazioni che possano provocare danni estetici e fitosanitari ai soprassuoli vegetali utilizzando opportune trappole per il monitoraggio dei parassiti e programmando gli appositi interventi.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati, per orari e modalità, con il Comune e sarà di norma integrata la lotta chimica con quella meccanica, biologica e agronomica.

Art. 27 - SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI E DELLE AIUOLE

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio del tappeto erboso presente nel giardino, all'interno del sito archeologico e all'interno del parco giochi.

La rasatura del tappeto erboso sarà eseguita con il turno indicato dall'articolo 24.

Il taglio dovrà avvenire con l'impiego di macchine a lame rotanti avendo cura della regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura sia uniforme e regolare.

Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture è consentito anche l'utilizzo del decespugliatore attrezzato all'albero con rocchetto di filo di nylon.

L'altezza del taglio dovrà essere compresa fra i 4 e 6 cm a secondo della stagione, aumentando l'altezza di taglio nei periodi caldi, siccitosi, a tardo autunno e a fine inverno.

È obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalcio, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi e l'accumulo otre il tempo strettamente necessario per il termine dei lavori di taglio.

Ad ogni sfalcio dovrà accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le recinzioni e le attrezzature d'arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante, degli arbusti isolati, inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le canalette, fossi e/o canali.

La pulizia delle erbacce dovrà estendersi anche all'esterno delle aiuole per una distanza di 50 cm.

PARTE TERZA
STIMA DEI COSTI

Art. 28 - ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI DI GESTIONE

Per pervenire alla determinazione dei costi della manutenzione, costi comunque suscettibili di oscillazioni connesse alla possibile variazione delle tabelle orarie parametriche locali della mano d'opera, delle condizioni di garanzia delle forniture, degli impianti, ecc., del materiale di consumo occorrente, della durezza dei ricambi (che influisce anche sui tempi lavorativi), ecc., è necessario in primo luogo individuare le figure professionali interessate al suddetto ciclo manutentivo. Esse sono le seguenti:

- operaio giardiniere;
- operaio comune manutentore.

Gli interventi, accorpati per tipologia e i relativi importi per entrambi i lotti, sono riportati nella tabella che segue:

INTERVENTI	PERSONALE	ORE	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Manutenzione annuale pista ciclabile e percorso	operaio manutentore	60	15,30	920,00
Manutenzione ordinaria aree verdi tratturali	operaio giardiniere	400	12,80	5.120,00

COSTI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
Manutenzione ordinaria pista ciclabile e percorso pedonale	920,00	920,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Manutenzione aree verdi tratturali	5.120,00	5.120,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SPESE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	9.040,00	9.040,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00

RICAVI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
GUADAGNI DA VENDITA DEI PRODOTTI	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE RIENTRI TARIFFARI (NOLO BICI E ATTREZZATURE)	2.040,00	2.040,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI (SPECIFICARE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	9.040,00	9.040,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00

IL DIRIGENTE
 Ing. Sabino Germinario
 Firma digitale